

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2263 DEL 02/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA “SCUOLA BOLOGNESE DI PSICOTERAPIA COGNITIVA ” (S.B.P.C.), PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2457/22

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che, con deliberazione n. 1087 del 12/09/2018, è stata adottata una Convenzione con la "Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva" (S.B.P.C.) per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia presso le strutture dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;

Visto che la suddetta convenzione è scaduta il 12/09/2022, la "Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva" (S.B.P.C.) ha trasmesso, con nota pervenuta al prot. 100402 del 16/11/2022, la richiesta di rinnovare la collaborazione con l'ULSS 7, con la stipula di una nuova convenzione, per lo svolgimento di tirocini da parte di loro specializzandi (laureati in Medicina e/o Psicologia), presso le strutture dell'A.ULSS 7;

Evidenziato che la "S.B.P.C." ha indicato il nominativo della specializzanda interessata, allegandone relativo curriculum e individuando come sede di tirocinio l'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del D 2;

Dato atto che sia il Direttore dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori D 2, sia il Direttore del Distretto 2, visto anche l'accordo con il tutor aziendale, hanno espresso parere favorevole sia all'accoglimento della tirocinante che alla stipula della convenzione, con mail, rispettivamente del 24 e del 21 novembre, conservate agli atti;

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda vista anche la positiva esperienza maturata in passato con gli studenti della stessa Scuola di Specializzazione;

Per quanto sopra, il dirigente propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta, con durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con la "Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva" (S.B.P.C.) per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento da parte di loro specializzandi, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

2. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere sempre concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che la Scuola "Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva" (S.B.P.C.), copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni;
5. di incaricare l'U.O. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini formativi in psicoterapia
tra
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
e
l’Azienda ULSS 7 Pedemontana

La presente convenzione ha lo scopo di permettere a Medici e Psicologi, allievi della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva., lo svolgimento del tirocinio pratico di 150 ore annuali, finalizzato all’acquisizione di una esperienza pratica-applicativa di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente - D. L. 509/98 art. 8 – per la formazione in psicoterapia, presso i servizi e le unità operative di pertinenza della struttura e/o dell’ente convenzionato.

CONTRAENTI:

- **Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.** di Lenzi S. (“Soggetto Promotore”)

Legalmente Rappresentata da Lenzi Silvio.,

con Sede Legale in Piazza di Porta San Mamolo, 7 a Bologna CAP 40136 Partita I.V.A. e C.F. 02370421204

- **Azienda ULSS 7 Pedemontana (“Soggetto Ospitante”)**

Legalmente Rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

con Sede Legale in Via dei Lotti, n. 40 a Bassano del Grappa (VI) CAP 36061 Partita I.V.A. e/o C.F. 00913430245

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;

REGIONE DEL VENETO



- la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l'art. 3 della Legge n.56/89, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A partire dalla data della firma della Convenzione, n° 3 allievi iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia attivati dalla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. presso la propria Sede di Bologna (Piazza di Porta San Mamolo, 7 40136 BO) e la propria Sede Periferica di Forlì (Via O. Zanchini, 31 Forlì 47121), sono autorizzati a frequentare presso i Servizi e le Unità Operative di questa/o struttura/ente N. 150 ore di tirocinio pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Decreto 509/98 e dall'Art. 3 della L. 56/89).

Nei Servizi e nelle Unità Operative che l'A.ULSS 7 renderà disponibili per la frequenza dei tirocinanti della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva si erogano servizi di Psicologia Clinica e/o Psicoterapia e saranno presenti Psicoterapeuti, che svolgeranno il ruolo di Tutor per il tirocinante della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.

Art. 2

Il periodo di frequenza e il numero degli allievi ammessi contemporaneamente saranno concordati con il Responsabile del Servizio, allo scopo di non intralciare l'attività svolta dal Servizio stesso.

Art. 3

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto ai Responsabili delle strutture e/o degli enti, il nome degli allievi Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva autorizzati alla frequenza secondo gli accordi intercorsi.

Art.4

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

REGIONE DEL VENETO



durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'A.ULSS 7 PEDEMONTANA, come responsabile aziendale;

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'A.ULSS 7 PEDEMONTANA (sedi, uffici, Unità Operative etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- e) estremi della polizze RCT e Infortuni stipulate dalla Scuola Ente Promotore

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 6

L'Ente Ospitante ULSS 7 è sollevato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio in oggetto.

L'Ente Promotore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva provvede annualmente al rinnovo di una polizza assicurativa con la REALE MUTUA Assicurazione a copertura di Infortuni e Responsabilità Civile terzi.

REGIONE DEL VENETO



La comunicazione delle relative polizze assicurative all'A.ULSS 7 PEDEMONTANA è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'ente ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Scuola affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti un a formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8

Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9

Al termine del tirocinio di 150 ore il Soggetto Ospitante attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio, per mezzo della compilazione del Libretto di Tirocinio che la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva fornisce ad ogni Suo Allievo.

REGIONE DEL VENETO



Art. 10

La presente convenzione sarà valida per quattro anni, dalla data della sua sottoscrizione, salvo disdetta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di uno dei due contraenti o variazioni nella normativa riguardante il tirocinio pratico per gli allievi delle scuole di Psicoterapia.

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta dall'Ente promotore. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

(Luogo) , (Data)

Per il Soggetto Promotore
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

Legale Rappresentante
Dott. Silvio Lenzi

Per il Soggetto Ospitante
A.ULSS 7 Pedemontana

Firma del Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

I dati forniti dalla struttura e/o dall'ente saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 196/2003. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno.
E' facoltà della struttura e/o dall'ente richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, facendo apposita richiesta scritta a Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.

(Luogo) , (Data) Firma per il Soggetto Opsitante